Istituto Comprensivo Empoli Ovest
Via Evangelista Torricelli, 58/A – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/960158 – 0571/926612 – Fax 0571/926640 C.F. 91048780489
sito web http://www.istitutocomprensivoempoliovest.edu.it
e-mail: fiic876002@istruzione.it – pec: fiic876002@pec.istruzione.it

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
AI FORNITORI DEI SERVIZI – AGENZIE VIAGGI
AL DSGA
AL SITO WEB

E P.C
AL COMUNE DI EMPOLI
ALL'U.S.R. TOSCANA

Circolare n. 153 del 23.02.2020 - DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA E PRECAUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Preso atto della comunicazione del Ministro dell'Istruzione[i] pubblicata sul sito MIUR, a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020;[ii]

Considerato che il provvedimento MIUR è in corso di emanazione;

Preso atto di quanto emanato dal Ministero della Salute;

Fatta propria la ratio legis delle decisioni sopra emesse, in un'ottica anche precauzionale;

Ritenuto necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento, su indicazioni dell'Amministrazione di appartenenza, nell'esclusivo interesse dell'utenza e del personale scolastico coinvolto,

DISPONE

1. la sospensione immediata di tutte le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi linguistico-culturali
2. la sospensione delle uscite e visite che prevedano il contatto con gruppi di persone esterne alla scuola, con decorrenza da oggi 23/02/2020;

3. la sospensione delle procedure già avviate per raccogliere le adesioni ai viaggi di istruzione e alle visite guidate o alle uscite didattiche relative a progetti attivati dalla scuola;
4. l'invio del presente provvedimento a tutti gli operatori e agenzie viaggi entro lunedì 24/02/2020 a cura del DSGA o ad A.A. da esso delegato;
5. la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina web relativa alle circolari e all'albo del sito WEB dell'Istituto.

La presente disposizione sarà aggiornata in relazione all'evolversi delle indicazioni provenienti dalle Amministrazioni ed enti competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Salvatore Picerno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

i **https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione**

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.

ii **http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163**

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 31

23 Febbraio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito sabato 22 febbraio 2020, alle ore 19.02, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l'altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.